



Delibera della Giunta Regionale n. 30 del 09/02/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(54/12)

Oggetto dell'Atto:

IPAB "ISTITUTO CIANCIULLI", IN SOMMA VESUVIANA. ESTINZIONE (CON ALLEGATI).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. l'ente "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, trae origine dal testamento olografo del 3 agosto 1852, registrato in Napoli il 1° dicembre 1852 al n. 1466, volume 146, foglio 28, casella 3, con il quale il sig. Filippo Cianciulli nominava eredi della sua quota disponibile le Figlie della Carità della Fondazione di S. Vincenzo de' Paoli con l'obbligo di tenere nel palazzo di sua proprietà in Somma una Compagnia di dette Figlie della Carità per svolgere la propria missione istituzionale;
- b. risolta un'impugnativa giudiziaria da parte dell'erede legittimo e autorizzato il legato con RR.DD. dell'8 marzo e dell'11 maggio 1853, l'opera pia Cianciulli, in Somma Vesuviana, veniva eretta in ente morale con Rescritto Reale del 12 luglio 1854;
- c. in seguito, la signora Marianna Parisi, vedova del testatore, allo scopo di recuperare al patrimonio familiare l'indicato palazzo in Somma Vesuviana, proponeva di permutare l'immobile con il soppresso convento dei Carmelitani da lei acquistato dalla parrocchia di S. Michele Arcangelo;
- d. detta permuta veniva approvata con Rescritto Reale del 26 settembre 1857 e attuata con atto del notaio Ferdinando Cacace di Napoli in data 2 giugno 1858;
- e. con R.D. del 26 maggio 1872, veniva approvato lo statuto, tuttora vigente, dell' "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, secondo cui l'opera pia ha per scopo "*l'educazione e l'istruzione delle fanciulle del popolo ed i soccorsi ai poveri infermi*" ed è amministrata e diretta da una amministratrice unica delegata dalla Visitatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli;
- f. successivamente, a seguito e per effetto dell'entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, n. 6972 che assoggettò al regime giuridico pubblico *ope legis* le opere pie e gli enti preesistenti, ancorchè di natura privata, che perseguivano finalità di assistenza ai poveri o di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, l'"Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, veniva ascritto *ex lege* nel novero delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, come tale, assoggettato alla vigilanza e al controllo degli organi centrali e periferici dello Stato cui, in virtù del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono subentrate le Regioni a statuto ordinario;
- g. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato oggetto di riordino ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- h. la disciplina recata dal cennato decreto delegato non è stata pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale e della sopravvenuta riforma, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa regionale per esclusione;
- i. con deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2011 l'amministratrice dell'IPAB "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, ha promosso il procedimento volto alla estinzione dell'istituzione a norma del D.Lgs. n. 207/2001 e della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, a motivo della inattività nel campo socio-educativo;
- l. nelle more della conclusione del procedimento di estinzione dell'IPAB ritardata dal mancato deposito degli atti identificativi del patrimonio immobiliare e dei titoli relativi alla proprietà dei beni, con regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 è stata emanata la disciplina di riordino del sistema delle IIPPAB regionali, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 16*bis* della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, che ha determinato la disapplicazione della normazione statale contrastante;
- m. per disposizione dell'articolo 60, comma 1*bis*, della legge regionale n. 11/2007, l'entrata in vigore del cennato regolamento di delegificazione n. 2/2013 ha determinato l'abrogazione della legge regionale n. 14/1984;
- n. in pendenza dell'atto ricognitivo della titolarità del patrimonio immobiliare dell'IPAB, il procedimento volto alla estinzione dell' "Istituto Cianciulli" promosso dall'amministratrice dell'istituzione con la cennata deliberazione n. 1/2011 non è giunto a conclusione entro il termine di vigenza della legge regionale n. 14/1984 ed è, pertanto, rimasto inesitato;
- o. la sopravvenuta disciplina regionale di riforma del sistema delle IIPPAB prescrive la trasformazione delle istituzioni, a seconda della tipologia, del carattere e della dimensione, in aziende pubbliche di

servizi alla persona e in associazioni o fondazioni di diritto privato e contempla, in via residuale, le cause di estinzione, riservando agli organi di amministrazione dei singoli enti adempimenti pregnanti ai fini dell'attuazione del riordino;

p. in particolare, l'articolo 11 del regolamento n. 2/2013 ha innovato la previgente disciplina recata dalla legge regionale n. 14/1984 riservando all'organo di amministrazione delle singole IIPPAB l'iniziativa della proposta di estinzione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e di quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie;

vista:

a. la deliberazione n. 1 del 20 giugno 2013, allegato "A" alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale l'amministratrice unica e legale rappresentante dell'IPAB "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, a tanto deputata, ha riformulato, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento n. 2/2013, la proposta di estinzione dell'istituzione a motivo della perdurante inattività nel campo socio-educativo per mancanza delle necessarie risorse economiche e per cause interne alla organizzazione dell'Istituto delle Figlie della Carità;

b. la documentazione allegata alla cennata deliberazione n. 1/2013 e, in particolare, il testamento olografo del sig. Cianciulli del 3 agosto 1852 dal quale trae origine l'Istituto omonimo;

letti:

a. l'articolo 16*bis* della legge regionale n. 11/2007 fonte primaria di disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Regione Campania;

b. il titolo I del regolamento n. 2/2013 recante le norme che disciplinano il riordino del sistema delle IIPPAB in osservanza dei principi e dei criteri direttivi dettati dal cennato articolo 16*bis* della legge regionale n. 11/2007;

c. in particolare:

c.1. il combinato disposto degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 1, del regolamento n. 2/2013 secondo cui le IIPPAB inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie sono escluse dalla trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato e dichiarate estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle singole istituzioni;

c.2. l'articolo 11, comma 5, del citato regolamento regionale secondo cui con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali delle IIPPAB estinte nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole fondative, al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale delle singole istituzioni, previo assenso del comune destinatario, oppure, in via graduata, a uno dei comuni dell'ambito sociale di riferimento o a una delle istituzioni e delle aziende del territorio assenziente;

c.3. l'articolo 11, comma 10, del cennato regolamento regionale secondo cui l'ente destinatario del personale e dei beni patrimoniali subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento regionale di estinzione;

acclarato che, giusta disposizione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del regolamento n. 2/2013, l'organo di amministrazione dell'IPAB è legittimato a promuovere il procedimento di estinzione dell'istituzione;

preso atto:

a. delle risultanze della rilevazione della consistenza del patrimonio mobiliare dell'IPAB e delle ricognizioni del personale dipendente e dei rapporti giuridici attivi e passivi (in allegato "A") effettuate dall'amministratrice unica, dalle quali emerge, in particolare, che l'istituzione:

a.1. non possiede beni mobili;

a.2. è priva di personale dipendente;

a.3. non ha alcuna passività;

a.4. è priva di bilanci preventivi e consuntivi in conseguenza della risalente inattività;

b. dell'atto per notar Maria Francesca Bottino del 26 febbraio 2014, rep. n. 585 (allegati "B1", "B2", "B3", "B4") ricognitivo della titolarità del complesso immobiliare, sede dell'IPAB, ubicato in Somma Vesuviana, alla via Carmine, 45;

c. della Nota di Trascrizione (allegato "C") recante Registro generale n. 15428, Registro particolare n. 6475, Presentazione n. 421 del 28 febbraio 2014 a favore dell'IPAB e contro Marianna Parisi, vedova del testatore;

d. della deliberazione n. 1 del 5 maggio 2014 (allegato "D") con la quale l'amministratrice dell'IPAB "Istituto Cianciulli" dichiara che il patrimonio immobiliare dell'istituzione si esaurisce, esclusivamente, nel complesso conventuale sito in Somma Vesuviana, alla via Carmine n. 45, catastalmente riportato al foglio 30, particella 207, sub. 1, cat. B5, piani T, I e II, e che alcun altro bene immobile è posseduto o goduto ad alcun titolo dall'ente ovvero rientra nella sua titolarità;

visto il testamento olografo del 3 agosto 1852, registrato in Napoli il 1° dicembre 1852 al n. 1466, volume 146, foglio 28, casella 3 (in allegato "A"), con il quale il testatore ha nominato eredi della sua disponibile le Figlie della Carità della Fondazione di S. Vincenzo de' Paoli ed ha disposto testualmente che "Ove però le dette Figlie della Carità non potessero stabilirsi in Somma o Mirabella, e stabilite ne fossero rimosse, ordino che Esse possano vendere i beni della mia disponibile ed impiegare i capitali in opere del loro Istituto, ove loro piaccia e senza limitazione alcuna, ma col solo peso delle Cappellanie e limosine sopra espresse.";

considerato che:

a. l'IPAB "Istituto Cianciulli" è inattiva nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e, come tale, è esclusa dai procedimenti di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del regolamento n. 2/2013;

b. l'istituzione in parola rientra nelle fattispecie di estinzione previste dal citato regolamento n. 2/2013 a motivo della mera esistenza nominale in conseguenza della cessazione delle attività;

c. il patrimonio dell'istituzione è costituito esclusivamente dal compendio immobiliare sito in Somma Vesuviana, alla via Carmine n. 45, catastalmente riportato al foglio 30, particella 207, sub. 1, cat. B5, piani T, I e II, proveniente dal lascito testamentario del signor Filippo Cianciulli;

d. il testamento olografo del 3 agosto 1852, fondativo dell'Istituto Cianciulli avendone determinato la nascita, dispone l'attribuzione dei beni patrimoniali dell'IPAB a beneficio della Congregazione delle Figlie della Carità;

vista la nota del 25 novembre 2014 (allegato "E") con la quale la Visitatrice delle Figlie della Carità della Provincia di Napoli ha comunicato che gli organi consultivi della Congregazione hanno deliberato la volontà di subentrare nella titolarità del patrimonio dell'opera pia Cianciulli;

ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto impositivi della dichiarazione di estinzione dell'IPAB "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, e dell'attribuzione del patrimonio dell'istituzione alla Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, in Napoli, nel rispetto, a mente dell'articolo 16bis della legge regionale n. 11/2007 e dell'articolo 11, comma 5, del regolamento n. 2/2013, delle tavole di fondazione;

preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, depositate agli atti dell'ufficio nel fascicolo del procedimento in parola, rese ai sensi dell'articolo 6bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 6 del DPR n. 62/2013 dal responsabile del procedimento e dal dipendente deputato all'attività istruttoria endoprocedimentale;

letti

a. il DPR 15 gennaio 1972, n. 9;

b. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

d. il regolamento 22 febbraio 2013, n. 2;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che si intendono qui integralmente riportate:

1. di dichiarare estinta l'IPAB "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, a motivo della inattività nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e della mera esistenza nominale dell'istituzione in conseguenza della cessazione delle attività per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.

2. di attribuire, nel rispetto delle disposizioni del testatore espresse nel testamento olografo del 3 agosto 1852, registrato in Napoli il 1° dicembre 1852 al n. 1466, volume 146, foglio 28, casella 3, l'intero patrimonio dell'IPAB "Istituto Cianciulli", in Somma Vesuviana, costituito dal compendio immobiliare sito in Somma Vesuviana, alla via Carmine n. 45, catastalmente riportato al foglio 30, particella 207, sub. 1, cat. B5, piani T, I e II, alla Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, in Napoli.
3. di ribadire che, giusta disposizione dell'articolo 11, comma 10, del regolamento n. 2/2013, la Congregazione delle Figlie della Carità, destinataria del patrimonio, subentra nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze e nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'IPAB "Istituto Cianciulli".
4. di notificare la presente deliberazione all'amministratrice dell'IPAB "Istituto Cianciulli" e alla Visitatrice Provinciale delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli per gli adempimenti consequenziali previsti dall'articolo 11 del regolamento n. 2/2013.
5. di trasmettere la presente deliberazione al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali (54 00), alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero (54 12 00) per gli adempimenti di competenza e alla Segreteria di Giunta (40 03 00) per l'inoltro alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel BURC.